

**PROCEDURA PER LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DEI
REGISTRI DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A
INFORMAZIONI RILEVANTI E A INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE**

Data ultima approvazione CDA: 28 marzo 2018

Data approvazione modifica formale AD: 23 gennaio 2020

SOMMARIO

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI 3

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI..... 3

ARTICOLO 3 – STRUTTURA E CONTENUTO DEI REGISTRI..... 10

ARTICOLO 4 – RUOLI E RESPONSABILITÀ 14

ARTICOLO 5 – AGGIORNAMENTO DEI REGISTRI 14

ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI TENUTA E CONSERVAZIONE DEI REGISTRI..... 15

ARTICOLO 7 – INFORMATIVA AI SOGGETTI ISCRITTI NEI REGISTRI 16

ARTICOLO 8 – COMUNICAZIONI AL SOGGETTO PREPOSTO..... 17

ARTICOLO 9 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI..... 17

ARTICOLO 10 – SANZIONI..... 18

ALLEGATO 1 – Normativa 19

ALLEGATO 2 – Informativa relativa all’iscrizione nell’Insider List 23

ALLEGATO 2-bis – Informativa relativa all’iscrizione nella RIL..... 37

ALLEGATO 3 – Informativa relativa all’aggiornamento dei dati contenuti nell’Insider List 44

ALLEGATO 4 – Informativa relativa alla cancellazione dall’Insider List..... 45

ALLEGATO 5 – Richiesta di iscrizione / aggiornamento / cancellazione 46

ALLEGATO 6 - Informativa relativa alla cancellazione dalla RIL..... 47

.*.**

ARTICOLO 1– DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1.1 In ottemperanza alle disposizioni contenute nel MAR e nel relativo Regolamento di Esecuzione UE n. 2016/347, la Banca istituisce l'*Insider List*, ossia il registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso a Informazioni Privilegiate della Banca e/o delle sue controllate.

1.2 In aggiunta all'*Insider List*, la Banca istituisce la c.d. RIL, ossia il registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso a Informazioni Rilevanti concernenti la Banca e/o le sue controllate.

1.3 La presente Procedura Registri disciplina le norme comportamentali, i ruoli e le responsabilità dei soggetti e delle strutture organizzative aziendali coinvolte nella tenuta e nell'aggiornamento dell'*Insider List* e della RIL.

1.4 Costituiscono parte integrante della Procedura Registri (così come della Procedura) le Misure Attuative di secondo livello approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società, come di volta in volta aggiornate ai sensi dell'articolo 18 della Procedura.

1.5 La Procedura Registri tiene conto degli orientamenti e delle indicazioni, anche di natura interpretativa, di volta in volta forniti in materia di abusi di mercato da Consob (tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le Linee Guida) e, in sede europea, dall'ESMA (ad esempio, le Q&A ESMA).

1.6 In particolare, l'ALLEGATO 1 – Normativa 1 ("*Normativa*") alla Procedura Registri reca una descrizione della normativa che i destinatari della medesima sono tenuti a conoscere e osservare unitamente alla Procedura, a cui il presente documento è funzionalmente e strettamente connesso.

1.7 La Banca ha identificato nell'Amministratore Delegato la c.d. "Funzione Gestione Informazioni Privilegiate" (FGIP) di cui alle Linee Guida, attribuendo alla competenza di quest'ultimo la gestione e l'applicazione della presente Procedura Registri e della Procedura.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI

2.1 Definizioni

<i>Amministratore Delegato:</i>	l'“organo con funzione di gestione” della Capogruppo, ovvero il componente del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo al quale sono delegati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo i compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica.
<i>Banca o Capogruppo o Società:</i>	Banca Farmafactoring S.p.A., capogruppo del Gruppo Bancario Banca Farmafactoring.
<i>Borsa:</i>	Borsa Italiana S.p.A..
<i>Collegio sindacale:</i>	l'Organo Aziendale della Capogruppo con “funzione di controllo” che vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca, anche a livello di Gruppo.
<i>Consiglio di Amministrazione:</i>	l'Organo Aziendale della Capogruppo con “funzione di supervisione strategica” al quale sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione della Banca, mediante, tra l'altro, l'esame e la delibera dei piani industriali o finanziari e delle operazioni strategiche.
<i>Consob:</i>	la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
<i>FGIP (Funzione Gestione Informazioni Privilegiate):</i>	l'Amministratore Delegato, nella sua funzione di soggetto deputato alla gestione e all'applicazione della presente Procedura Registri e della Procedura e, in particolare, del processo organizzativo di gestione degli obblighi relativi alla pubblicazione delle Informazioni Privilegiate nonché dell' <i>Insider List</i> .

<p><i>FOCIP (Funzione Organizzativa Competente Informazioni Privilegiate):</i></p>	<p>ciascuna struttura o funzione aziendale specificamente individuata ai sensi delle Misure Attuative in relazione a ciascun Tipo di Informazione Rilevante nonché, più in generale, qualsivoglia struttura o funzione aziendale – ancorché non specificamente individuata nelle Misure Attuative – che sia responsabile, a livello di Società o di Gruppo, di attività o progetti nell’ambito dei quali possono originarsi Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate.</p>
<p><i>Funzione Compliance & AML:</i></p>	<p>struttura aziendale deputata alla funzione aziendale di controllo del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nonché di verifica della conformità alle norme.</p>
<p><i>Gruppo:</i></p>	<p>collettivamente, la Banca e le società da questa controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2, del Codice Civile.</p>
<p><i>Informazioni Privilegiate:</i></p>	<p>ai sensi dell’articolo 7 (“<i>Informazioni Privilegiate</i>”) del MAR, le informazioni aventi carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, la Banca o uno o più Strumenti Finanziari, e che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di Strumenti Finanziari Derivati collegati¹.</p>


¹ Si precisa che, ai sensi dell’articolo 7 (“*Informazioni Privilegiate*”) del MAR, un’informazione si ritiene di “*carattere preciso*”, se: (a) fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà; (b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui alla precedente lettera a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o degli Strumenti Finanziari Derivati collegati. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati dalla normativa, anche

Informazioni Rilevanti:	single informazioni che possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura di Informazioni Privilegiate.
Insider List:	il registro contenente l'elenco di tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e con i quali la Banca o una società del Gruppo intrattiene un rapporto di collaborazione professionale (si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro) e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso a Informazioni Privilegiate (quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di <i>rating</i> del credito) nonché dei Titolari di Accesso Permanente.
Linee Guida:	le “ <i>Linee Guida in materia di Gestione delle Informazioni privilegiate</i> ” n. 1 del 13 ottobre 2017, pubblicate da Consob a esito della consultazione pubblica sulle modifiche dei Regolamenti Consob (di attuazione del TUF) in materia di emittenti, mercati e operazioni con parti correlate per il relativo adeguamento al MAR, avviata il 6 aprile 2017.
MAR:	il Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (<i>Market Abuse Regulation – MAR</i>), che abroga

regolamentare, con riguardo alle informazioni privilegiate. In particolare, secondo quanto indicato nel Considerando n. 17 del MAR, “*le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare, ad esempio, lo stato delle negoziazioni contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, la possibilità di collocare strumenti finanziari, le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti, le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari, o la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice*”.

Infine, per “*informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari e degli Strumenti Finanziari Derivati collegati*” si intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

	la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, entrato in vigore il 3 luglio 2016.
Misure Attuative:	<p>le misure attuative approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società unitamente alla presente Procedura Registri e alla Procedura, come di volta in volta aggiornate ai sensi dell'Articolo 18 (<i>"Modifiche e Integrazioni"</i>) della Procedura, contenenti l'indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) dei Tipi di Informazioni Rilevanti; (ii) delle FOCIP competenti in relazione a ciascun Tipo di Informazione Rilevante; nonché (iii) di altre misure operative utili al fine di favorire l'attuazione della Procedura Registri e della Procedura da parte dei dipendenti del Gruppo, nel rispetto della normativa applicabile.
Organi Aziendali:	collettivamente, il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e il Collegio sindacale.
Procedura Registri:	la presente procedura.
Procedura:	la <i>"Procedura interna per la gestione e la comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate"</i> , approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca.
Registri:	congiuntamente, la RIL e l' <i>Insider List</i> .
Regolamento Emittenti:	il Regolamento adottato con delibera Consob in data 14 maggio 1999, n. 11971, concernente la disciplina degli emittenti.
Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/347:	il Regolamento della Commissione Europea del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle

Procedura	
------------------	---

	persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del MAR.
RIL:	la “ <i>Relevant Information List</i> ”, ovverosia il registro contenente l’elenco dei soggetti che hanno accesso a ciascuna Informazione Rilevante.
Sezione Permanente:	la sezione dell’ <i>Insider List</i> in cui sono iscritti i Titolari di Accesso Permanente.
Sezione Singola:	la sezione in cui sono registrati i soggetti che hanno accesso - su base regolare o in via occasionale - alla stessa singola Informazione Rilevante, nel caso della RIL, o alla stessa singola Informazione Privilegiata, nel caso dell’ <i>Insider List</i> .
Soggetto Preposto:	il Responsabile della Funzione <i>Compliance della Capogruppo</i> , al quale è attribuita la funzione di tenere, gestire e aggiornare i Registri ai sensi della Procedura Registri.
Strumenti Finanziari:	ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, n. 1) del MAR, gli strumenti finanziari della Banca, come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e citati nella sezione C dell’allegato I della predetta Direttiva ² .

² La Sezione C dell’Allegato I alla Direttiva MiFID II indica quali Strumenti Finanziari i seguenti strumenti: (i) valori mobiliari, (ii) strumenti del mercato monetario, (iii) quote di un organismo di investimento collettivo, (iv) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti, (v) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine («*forward*») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l’esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall’inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione), (vi) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap* ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all’ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che

<i>Strumenti Finanziari Derivati:</i>	a titolo esemplificativo, gli Strumenti Finanziari previsti dall'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF, nonché gli Strumenti Finanziari indicati dall'art. 1, comma 1 <i>bis</i> , lettera d) del TUF ³ .
<i>Testo Unico della Finanza o TUF:</i>	il D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni e integrazioni.
<i>Tipi di Informazioni Rilevanti:</i>	Tipi (flussi) di informazioni suscettibili di divenire Informazioni Privilegiate.
<i>Titolari di Accesso Permanente</i>	tutti i soggetti che, per funzione o posizione, hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate.

2.2 Interpretazioni

2.2.1 Nella presente Procedura Registri:

a) tutti i termini che iniziano con la lettera maiuscola, ove non diversamente indicato, hanno il significato loro attribuito nelle definizioni contenute nella precedente Sezione 2.1 (“Definizioni”);

b) ove il contesto della frase lo richieda, i termini definiti al singolare includono i plurali e viceversa;

devono essere regolati con consegna fisica, (vii) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine («*forward*») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 della presente sezione e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, (viii) strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito, (ix) contratti finanziari differenziali, (x) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l’esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione; (xi) quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).

³ Per maggiore completezza, ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, punto 29) del Regolamento UE n. 600/2014 (MiFIR), si rimanda all’art. 4, paragrafo 1, punto 44) della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), nonché ai punti da 4 a 10 dell’Allegato I, Sezione C della citata Direttiva.

c) le espressioni “ivi incluso”, “include” o simili devono intendersi introduttive di una mera esemplificazione come se fossero sempre seguite da “senza limitazioni”;

d) l’espressione “amministratore delegato della società del Gruppo” (o equivalente) deve intendersi in senso ampio, in modo da ricomprendervi il presidente dell’organo di gestione ordinaria comunque denominato (ad esempio, il presidente del *management board* di BFF Polska S.A.);

e) tutti i richiami normativi e regolamentari nonché i riferimenti agli orientamenti e alle indicazioni, anche di natura interpretativa, pubblicati in materia di abusi di mercato dalle autorità competenti si intendono sempre effettuati alle ultime modifiche e/o aggiornamenti intervenuti;

f) per “controllo” ai fini della presente Procedura Registri si intende la fattispecie di controllo societario (nell’accezione di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, ovvero, qualora si tratti di società quotate, nell’accezione di cui all’articolo 93 del TUF) e il verbo “controllare” e i termini da questo derivati si intendono con un significato coerente a quello di “controllo”.

ARTICOLO 3 – STRUTTURA E CONTENUTO DEI REGISTRI

3.1 Disposizioni di carattere generale

3.1.1 La Società istituisce, gestisce e tiene costantemente aggiornati:

(i) la RIL, la cui finalità consiste nel monitorare la circolazione delle Informazioni Rilevanti all’interno della Società nonché le persone che di volta in volta vi hanno accesso; e

(ii) l’*Insider List*, misura protettiva volta a segregare l’Informazione Privilegiata, evitando che vi abbiano accesso soggetti (interni o esterni) alla Società che non devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione.

3.1.2 La RIL rimane alimentata fintantoché l'Informazione Rilevante ivi iscritta non sia qualificata come Informazione Privilegiata ai sensi dell'Articolo 6 (*“Valutazione e Individuazione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate”*), Sezione 6.4 (*“Identificazione di una Informazione Privilegiata”*) della Procedura, nel qual caso il Soggetto Preposto chiude la Sezione Singola della RIL dedicata a detta informazione e apre la corrispondente Sezione Singola dell'*Insider List*.

3.2 *Struttura dei Registri*

3.2.1 I Registri sono tenuti in formato elettronico e consistono in una banca dati informatica, che assicura:

- l'esattezza delle informazioni ivi contenute;
- la certezza della data di iscrizione, l'inalterabilità del relativo contenuto e la riservatezza dei dati inseriti;
- l'accesso e il reperimento delle informazioni limitato alle sole persone chiaramente identificate che devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;
- l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dei Registri.

3.3 *Iscrizioni nella RIL*

3.3.1 Le iscrizioni nella RIL vengono effettuate – su istruzioni della FOCIP competente - dal Soggetto Preposto per accesso, su base occasionale o regolare, a ciascuna Informazione Rilevante (Sezione/i Singola/e).

3.3.2 Ogni Sezione Singola della RIL è suddivisa in sottosezioni, una per ciascuna Informazione Rilevante. Ogni volta che è individuata una nuova Informazione Rilevante è aggiunta una nuova e apposita Sezione Singola nella RIL.

3.3.3 Nelle Sezioni Singole della RIL sono iscritte le persone che hanno accesso a una Informazione Rilevante, come comunicate al Soggetto Preposto dalla FOCIP competente, ai sensi dell'Articolo 6 (*“Valutazione e Individuazione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate”*), Sezione 6.3 (*“Azioni successive all'identificazione di una Informazione Rilevante”*), Paragrafi 6.3.1 6.3.2 e 6.3.3 della Procedura.

3.4 Iscrizioni nell'Insider List

3.4.1 Le iscrizioni nell'*Insider List* vengono effettuate – su istruzioni della FOCIP competente - dal Soggetto Preposto:

- per accesso su base permanente alla totalità delle Informazioni Privilegiate (Sezione Permanente);
- per accesso su base occasionale o regolare a ciascuna Informazione Privilegiata (Sezione/i Singola/e).

3.4.2 Nella Sezione Permanente sono registrati i soggetti che hanno sempre accesso alla totalità delle Informazioni Privilegiate, *i.e.* Titolari di Accesso Permanente. I dati dei Titolari di Accesso Permanente riportati nella Sezione Permanente non sono ripresi nelle Sezioni Singole dell'*Insider List*.

3.4.3 Nella Sezione Permanente sono iscritti l'Amministratore Delegato, in quanto soggetto che ha sempre accesso alla totalità delle Informazioni Privilegiate, nonché le altre persone - individuate dall'Amministratore Delegato – che, in base alla prassi operativa interna della Società, hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate.

3.4.4 Ogni Sezione Singola dell'*Insider List* è suddivisa in sottosezioni, una per ciascuna Informazione Privilegiata. Con riferimento a ciascun soggetto iscritto nella Sezione Singola, è specificato se lo stesso ha avuto accesso all'Informazione Privilegiata su base regolare ovvero su base occasionale. Ogni volta che è individuata una nuova Informazione Privilegiata è aggiunta una nuova e apposita Sezione Singola nell'*Insider List*.

3.4.5 Nelle Sezioni Singole dell'*Insider List* sono iscritte le persone che hanno accesso a ciascuna Informazione Privilegiata, come comunicate al Soggetto Preposto dalla FOCIP competente, ai sensi dell'Articolo 6 (“*Valutazione e Individuazione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate*”), Sezione 6.5 (“*Azioni successive all'identificazione di una Informazione Privilegiata*”), Paragrafi 6.5.1 (b) e 6.5.2 (b) della Procedura.

3.5 Dati raccolti nei Registri con riferimento a soggetti iscritti

3.5.1 I Registri, con riferimento a ciascun soggetto ivi iscritto, contengono le seguenti informazioni:

- (i) numero e data di registrazione;
- (ii) dati anagrafici (cognome, nome, indirizzo di residenza completo e codice fiscale ovvero denominazione sociale, sede legale, data di costituzione, numero di iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale). Qualora si tratti di persone giuridiche, enti o associazioni di professionisti, sono indicati anche i dati anagrafici della persona in grado di individuare le persone che hanno specificamente accesso a una Informazione Rilevante o a una Informazione Privilegiata, fermo restando quanto all'Articolo 6 (*“Valutazione e Individuazione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate”*), Sezione 6.3 (*“Azioni successive all'identificazione di una Informazione Rilevante”*) Paragrafo 6.3.3 e Sezione 6.5 (*“Azioni successive all'identificazione di una Informazione Privilegiata”*) Paragrafo 6.5.2 della Procedura;
- (iii) numero di telefono aziendale e personale;
- (iv) società/ente di appartenenza, qualora si tratti di persone fisiche;
- (v) descrizione della causale dell'iscrizione nella RIL o nell'*Insider List* (a seconda dei casi);
- (vi) data e ora in cui il soggetto ha ottenuto l'accesso alla Informazione Rilevante (RIL) o all'Informazione Privilegiata (*Insider List*); qualora si tratti di Titolare di Accesso Permanente, data e ora di iscrizione nella Sezione Permanente;
- (vii) data di invio della comunicazione di avvenuta registrazione;
- (viii) data di aggiornamento delle informazioni già inserite nella RIL o nell'*Insider List* (a seconda dei casi);
- (ix) data di invio della comunicazione di avvenuto aggiornamento delle informazioni contenute nella RIL o nell'*Insider List* (a seconda dei casi);
- (x) data e ora in cui il soggetto ha cessato di avere accesso alla Informazione Rilevante (RIL) o all'Informazione Privilegiata (*Insider List*);
- (xi) data di cancellazione dalla RIL o dall'*Insider List* (a seconda dei casi);
- (xii) motivo della cancellazione dalla RIL o dall'*Insider List* (a seconda dei casi);
- (xiii) data di invio della comunicazione di avvenuta cancellazione dalla RIL o dall'*Insider List* (a seconda dei casi).

ARTICOLO 4 – RUOLI E RESPONSABILITÀ

4.1 L'iscrizione nei Registri di un nuovo nominativo e l'effettuazione dei relativi aggiornamenti, ivi compresa la cancellazione, è effettuata dal Soggetto Preposto, il quale agisce esclusivamente su indicazioni trasmesse – secondo quanto disposto all'Articolo 6 ("*Valutazione e Individuazione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate*"), Sezione 6.3 ("*Azioni successive all'identificazione di una Informazione Rilevante*") o 6.5 ("*Azioni successive all'identificazione di una Informazione Privilegiata*") della Procedura - da parte della FOCIP competente. La FOCIP rende tali indicazioni mediante trasmissione al Soggetto Preposto, a mezzo e-mail, del modulo debitamente compilato e sottoscritto allegato *sub Allegato 5* ("*Richiesta di iscrizione/aggiornamento/cancellazione*") alla presente Procedura Registri. Tali indicazioni sono contestualmente rese note dalla FOCIP anche alla FGIP.

4.2 Nell'espletamento dei propri compiti il Soggetto Preposto può avvalersi di collaboratori, anche esterni, che operano sotto la sua responsabilità.

4.3 La responsabilità della comunicazione, al Soggetto Preposto, dei soggetti che devono essere censiti nei Registri è in capo a ciascuna FOCIP competente, per ambito operativo, a livello di Gruppo.

ARTICOLO 5 – AGGIORNAMENTO DEI REGISTRI

5.1 I Registri devono essere aggiornati senza indugio dal Soggetto Preposto nei seguenti casi:

(i) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di un soggetto già figurante nella RIL o nell'*Insider List* (a seconda dei casi), ivi incluso il caso in cui si debba procedere allo spostamento dell'iscrizione da una Sezione all'altra all'interno di uno dei Registri ovvero dalla RIL all'*Insider List*;

(ii) se vi è un ulteriore soggetto che ha accesso a una Informazione Rilevante o a una Informazione Privilegiata e che, quindi, deve essere iscritto rispettivamente nella RIL o nell'*Insider List*;

(iii) se occorre annotare che un soggetto iscritto alla RIL o all'*Insider List* non ha più accesso alle Informazioni Rilevanti o alle Informazioni Privilegiate, precisando la data a decorrere dalla quale l'accesso non ha più luogo.

5.2 Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato l'evento che ha reso necessario l'aggiornamento.

5.3 Al fine di assicurare che i Registri siano mantenuti costantemente aggiornati dal Soggetto Preposto, la FOCIP competente comunica a quest'ultimo anche ogni informazione utile sull'evoluzione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate, come specificato all'Articolo 6 (*"Valutazione e Individuazione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate"*), Sezione 6.3 (*"Azioni successive all'identificazione di una Informazione Rilevante"*), Paragrafo 6.3.2 e Sezione 6.5 (*"Azioni successive all'identificazione di una Informazione Privilegiata"*), Paragrafo 6.5.1(b) della Procedura.

ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI TENUTA E CONSERVAZIONE DEI REGISTRI

6.1 I Registri sono tenuti su supporto informatico a cura del Soggetto Preposto, con criteri e modalità tali da assicurare agevolmente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione e la stampa delle informazioni e dati ivi contenuti. Tali criteri sono ispirati a principi di tracciabilità delle informazioni e riservatezza dei dati e sono conformi alla normativa, anche regolamentare, applicabile tempo per tempo vigente.

6.2 Il Soggetto Preposto provvede alla tenuta dei Registri e, senza indugio, ai relativi aggiornamenti, in base a quanto segnalato da ciascuna FOCIP competente per ambito operativo a livello di Gruppo, nel rispetto delle norme adottate dalla Banca in materia di tutela dei dati personali trattati.

6.3 Il Soggetto Preposto collabora con le Autorità di Vigilanza in caso di richiesta di dati e ispezioni e trasmette, non appena possibile, i Registri a Consob, in caso di richiesta di quest'ultima, secondo le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente⁴.

⁴ Consob, con Comunicazione n. 0061330 del 1° luglio 2016, ha reso noto che la trasmissione a Consob dell'*Insider List*, o delle specifiche Sezioni indicate nella richiesta, deve essere effettuata per iscritto, via PEC, all'indirizzo consob@PEC.consob.it, seguendo le eventuali ulteriori indicazioni presenti nella richiesta.

6.4 Spetta al Soggetto Preposto:

- i.* monitorare in via continuativa la corretta gestione dei contenuti dei Registri;
- ii.* verificare che i soggetti iscritti nei Registri siano informati tempestivamente degli aggiornamenti che li riguardano.

6.5 Il Soggetto Preposto assicura la conservazione dei dati contenuti nei Registri, relativamente a ciascun soggetto ivi iscritto, per un periodo di 5 anni a partire dalla data in cui sono venute meno le circostanze che hanno determinato la relativa iscrizione in uno dei predetti Registri ovvero l'aggiornamento dei dati allo stesso relativi.

ARTICOLO 7 – INFORMATIVA AI SOGGETTI ISCRITTI NEI REGISTRI

7.1 Subito dopo l'iscrizione nell'*Insider List*, il Soggetto Preposto provvede a informare il soggetto appena iscritto:

- i.* della sua iscrizione nell'*Insider List*;
- ii.* degli obblighi derivanti dall'aver accesso alle Informazioni Privilegiate;
- iii.* delle sanzioni stabilite in caso di compimento degli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato o nel caso di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate.

7.2 L'informativa è resa con comunicazione conforme al modello di cui all'ALLEGATO 2 – *Informativa relativa all'iscrizione nell'Insider List*"), inviata per *e-mail*. Il Soggetto Preposto informa i Titolari di Accesso Permanente dell'apertura di una Sezione Singola dell'*Insider List*, mediante comunicazione via *e-mail*.

Il Soggetto Preposto rende altresì noti ai soggetti iscritti nell'*Insider List* anche gli eventuali aggiornamenti che li riguardano, con comunicazione conforme al modello di cui all'ALLEGATO 3 – *Informativa relativa all'aggiornamento dei dati contenuti nell'Insider List*"), inviata per *e-mail*, nonché l'eventuale loro cancellazione dall'*Insider List*, con comunicazione conforme al modello di cui all'ALLEGATO 4 – *Informativa relativa alla cancellazione dall'Insider List*"), inviata anch'essa per *e-mail*.

7.3 Subito dopo l'iscrizione nella RIL, il Soggetto Preposto provvede a informare il soggetto appena iscritto della sua iscrizione nella RIL nonché degli obblighi derivanti dall'accesso a Informazioni Rilevanti, inviando per *e-mail* la comunicazione di cui all'ALLEGATO 2-bis – *Informativa relativa all'iscrizione nella RIL*"). Il Soggetto Preposto rende altresì nota al soggetto iscritto la sua eventuale cancellazione dalla RIL con comunicazione conforme al modello di cui all'ALLEGATO 6 – *Informativa relativa alla cancellazione dalla RIL*"), inviata anch'essa per *e-mail*.

7.4 Il Soggetto Preposto consegna ai soggetti iscritti nei Registri, che ne facciano richiesta, copia cartacea delle informazioni contenute nei Registri che li riguardano.

ARTICOLO 8 – COMUNICAZIONI AL SOGGETTO PREPOSTO

8.1 Ciascun soggetto iscritto nei Registri è tenuto a: (i) restituire, firmata per ricevuta, copia della presente Procedura Registri o comunque accettata attraverso altre modalità equivalenti; e (ii) ottemperare alle disposizioni allo stesso applicabili, contenute nella presente Procedura Registri.

ARTICOLO 9 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI

9.1 Fermo quanto previsto dal successivo Paragrafo 9.2, le modifiche e/o integrazioni alla presente Procedura Registri richiedono l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le modifiche e/o che si rendano necessarie o comunque opportune a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari, ovvero a modifiche organizzative della Società che potranno essere approvate dall'Amministratore Delegato, il quale ne darà informativa al Consiglio di Amministrazione.

9.2 In conformità a quanto previsto all'Articolo 18 (*“Modifiche e Integrazioni”*) della Procedura, sono rimessi alla competenza dell'Amministratore Delegato anche la modifica e l'aggiornamento periodico delle Misure Attuative. Delle modifiche effettuate, l'Amministratore Delegato dovrà dare informativa al Consiglio di Amministrazione.

9.3 L'Amministratore Delegato valuta periodicamente l'attuazione e l'efficacia del processo di gestione, trattamento e comunicazione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate, in modo da individuare l'eventuale necessità di apportare modifiche alla Procedura Registri e/o alla Procedura.

ARTICOLO 10 – SANZIONI

10.1 L'inosservanza da parte della Banca delle disposizioni in materia di informativa societaria dà luogo, salvo che il fatto costituisca reato, a responsabilità amministrativa della medesima.

10.2 L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa nei confronti di coloro che lo hanno commesso e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa dell'emittente.

10.3 Inoltre, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti dalla presente Procedura Registri da parte dei dipendenti della Banca potrà assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura

ALLEGATO 1 – Normativa

- **REGOLAMENTO UE N. 596/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 APRILE 2014**

Art. 18***(Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate)***

1. Gli emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro:
 - a). redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate);
 - b). aggiornano tempestivamente l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e
 - c). trasmettono l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate all'autorità competente non appena possibile dietro sua richiesta.
2. Gli emittenti o le persone che agiscono in nome o per conto loro adottano ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

Qualora un'altra persona, che agisce in nome o per conto dell'emittente, si assuma l'incarico di redigere e aggiornare l'elenco di quanti hanno accesso a informazioni privilegiate, l'emittente rimane pienamente responsabile del rispetto dell'obbligo previsto dal presente articolo. L'emittente conserva sempre il diritto di accesso all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.
3. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include almeno:

- a). l'identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- b). il motivo per cui tali persone sono incluse nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- c). la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e
- d). la data di redazione dell'elenco.

4. Gli emittenti o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto aggiorna l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento nelle circostanze seguenti:

- a). se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- b). se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e
- c). se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

5. Gli emittenti o ogni altra persona che agisce in loro nome o per loro conto conserva l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.

6. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI sono esentati dalla redazione di un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) l'emittente adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto degli obblighi giuridici e regolamentari che ciò comporta e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate; e b) l'emittente è in grado di fornire, su richiesta, all'autorità competente un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

7. Il presente articolo si applica a emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.

8. I paragrafi da 1 a 5 si applicano anche ai: a) partecipanti al mercato delle quote di emissioni, per quanto concerne le informazioni privilegiate in ordine alle quote di emissioni derivanti dalle attività concrete dei suddetti partecipanti al mercato delle quote di emissioni; b) a ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.

9. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il formato per aggiornare gli elenchi di cui al presente articolo.

- **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/347 DELLA COMMISSIONE DEL
10 MARZO 2016**

Art. 2

(Formato per la stesura e l'aggiornamento dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate)

1. L'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, provvedono a che il rispettivo elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate (l'«elenco») sia suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna informazione privilegiata. È aggiunta una nuova sezione all'elenco ogni volta che è individuata una nuova informazione privilegiata secondo la definizione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Ciascuna sezione dell'elenco riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all'informazione privilegiata contemplata nella sezione.

2. Le persone menzionate al paragrafo 1 possono aggiungere all'elenco una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate («titolari di accesso permanente»).

I dati dei titolari di accesso permanente riportati nella sezione supplementare prevista al primo comma non sono ripresi nelle altre sezioni dell'elenco di cui al paragrafo 1.

3. Le persone menzionate al paragrafo 1 redigono e tengono aggiornato l'elenco in un formato elettronico conforme al modello 1 dell'ALLEGATO 1 – Normativa”).

Se l'elenco contiene la sezione supplementare prevista al paragrafo 2, le persone menzionate al paragrafo 121 redigono e tengono aggiornata tale sezione in un formato elettronico conforme al modello 2 dell'ALLEGATO 1 – Normativa”).

4. I formati elettronici di cui al paragrafo 3 garantiscono in ogni momento:

a). la riservatezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l'accesso all'elenco sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso l'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;

b). l'esattezza delle informazioni riportate nell'elenco;

c). l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'elenco.

5. L'elenco di cui al paragrafo 3 è trasmesso tramite il mezzo elettronico indicato dall'autorità competente. L'autorità competente pubblica sul proprio sito Internet l'indicazione del mezzo elettronico. Il mezzo elettronico assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.

ALLEGATO 2 – Informativa relativa all’iscrizione nell’Insider List

Milano, [•]

Oggetto: Iscrizione nell’*Insider List*

Gentile [•],

in ottemperanza alle previsioni di cui all’art.18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione, Banca Farmafactoring S.p.A. (la “**Banca**”) ha provveduto a istituire l’elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate di cui all’art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (di seguito l’“***Insider List***” e le “**Informazioni Privilegiate**”).

La informo, in qualità di Soggetto Preposto alla tenuta e aggiornamento dell’Insider List che, in data [•], ho provveduto a iscriverLa nell’*Insider List*, per la seguente motivazione: **[specificare motivazione]**.

Le rammento che coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate devono attenersi (i) alla “*Procedura per la tenuta e l’aggiornamento dei Registri delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate (Allegato A)*”, (ii) alla normativa descritta nell’Allegato 1 alla suddetta procedura nonché (iii) alle prescrizioni contenute nella “*Procedura interna per la gestione e la comunicazione all’esterno delle Informazioni Privilegiate*” adottata dalla Società (Allegato B).

A tal fine, si rappresenta che per Informazione Privilegiata si intende, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014, un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente Banca Farmafactoring S.p.A., o i suoi strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Ai sensi del medesimo articolo, la Società è tenuta a comunicare le Informazioni Privilegiate che riguardano la Società stessa e i suoi strumenti finanziari senza indugio al pubblico e il ritardo di tale adempimento è consentito, sotto la responsabilità della Società, solo in determinate ipotesi e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente, sempre che la Società sia in grado di garantire la riservatezza delle Informazioni medesime.

Qualora le Informazioni Privilegiate vengano comunicate a un terzo che non sia soggetto a un obbligo di riservatezza, la Società deve integralmente comunicarle al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio nel caso di divulgazione non intenzionale.

E' pertanto essenziale il rispetto da parte delle persone iscritte nell'*Insider List* degli obblighi di riservatezza sulle Informazioni Privilegiate cui hanno accesso.

In proposito, si fa presente che spetta a ciascuno degli iscritti nell'*Insider List*, l'onere di assicurare la tracciabilità della gestione delle Informazioni Privilegiate di cui sia in possesso e la relativa riservatezza all'interno della Sua sfera di attività e responsabilità, a partire dal momento in cui, con qualunque mezzo (*i.e.* per corrispondenza, in occasione di riunioni, incontri e/o altro), sia entrato in possesso delle medesime.

Qualora l'iscritto dovesse comunicare, anche involontariamente, le Informazioni Privilegiate a soggetti non in possesso delle stesse (anche se già iscritti nell'*Insider List* per altri motivi) avrà l'obbligo di informare di ciò immediatamente il Soggetto Preposto alla tenuta e aggiornamento dell'*Insider List* e, per conoscenza, l'Amministratore Delegato.

Fatta salva la possibilità per la Banca di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione degli obblighi richiamati nella presente Informativa, la loro inosservanza comporta:

- i.* per i lavoratori dipendenti, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile,
- ii.* per eventuali altri collaboratori, la risoluzione – anche senza preavviso – del rapporto;
- iii.* per gli amministratori ed i sindaci della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà proporre alla successiva Assemblea la revoca per giusta causa del consigliere o sindaco inadempiente.

La invitiamo a mantenere la Banca costantemente aggiornata su eventuali variazioni relative alle informazioni indicate nel presente documento, segnalando tempestivamente eventuali cambiamenti a Banca Farnafactoring S.p.A. al seguente indirizzo e-mail: (RegistroInsider@bffgroup.com) oppure via fax al numero +39 02 49905316.

La presente comunicazione, debitamente sottoscritta per presa visione e accettazione, dovrà essere restituita entro 7 (sette) giorni dal ricevimento a Banca Farmafactoring S.p.A. al seguente indirizzo e-mail: RAP-BancaFarmafactoring@computershare.it oppure via fax al numero +39 02 4677 6850 e per conoscenza all'indirizzo RegistroInsider@bffgroup.com.

I dati personali necessari per l'iscrizione nel Registro e per i relativi aggiornamenti saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“*General Data Protection Regulation*”, in seguito “GDPR” o “Regolamento”).

Per qualsiasi informazione o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione si prega di rivolgersi al Soggetto Preposto alla tenuta e aggiornamento dell'*Insider List*.

Sanzioni

Di seguito è fornita una sintetica descrizione delle sanzioni previste dal Regolamento Europeo n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 e dal TUF per gli illeciti di (i) abuso di informazioni privilegiate e (ii) manipolazione del mercato⁵.

- **REGOLAMENTO EUROPEO n. 596/2014**

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative (articolo 30)

1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché

⁵ Per una più dettagliata descrizione delle disposizioni illustrate, si rinvia rispettivamente al Capo 5 del Regolamento UE n. 586/2014 e alla Parte V, Titolo I-bis, del TUF.

b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a): a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla; b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati; c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa; d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento; e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento; f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento; g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio; h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati; i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno: i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno: i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15% del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di

gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

3. Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio (3) — per le compagnie di assicurazione che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo.

4. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.

- **TUF**

Abuso di Informazioni Privilegiate (articolo 184 e articolo 187-bis)

Sanzioni penali

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro 20.000 a Euro 3.000.000 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie talune delle azioni sopra descritte.

Quando, per la rilevante offensività del fatto, le qualità personali del colpevole o l'entità del prodotto o il profitto che è derivato, la multa appare inadeguata anche se applicata nel massimo, il giudice può aumentare detta multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato.

Sanzioni amministrative

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-*bis* e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Inoltre, per tali fattispecie, il tentativo è equiparato alla consumazione.

Manipolazione del mercato (articolo 185 e articolo 187-*ter*)

Sanzioni penali

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro 20.000 a Euro 5.000.000.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Quando, per la rilevante offensività del fatto, le qualità personali del colpevole o l'entità del prodotto o il profitto che è derivato, la multa appare inadeguata anche se applicata nel massimo, il giudice può aumentare la stessa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato.

Sanzioni amministrative

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra sono aumentate fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Pene accessorie (articolo 186 del TUF)

La condanna per i delitti di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato comporta l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28 (interdizione dai pubblici uffici), 30 (interdizione da professione o arte), 32-*bis* (interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese), 32-*ter* (incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione) del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Ai sensi dell'articolo 187 del TUF, nel caso di condanna per i delitti di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo. Qualora la confisca non possa essere eseguita, la stessa può avere a oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato comporta la perdita temporanea - per un periodo non inferiore a 2 mesi e non superiore a 3 anni - dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali e i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a 3 anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale.

Inoltre, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie importa la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.(articolo 187-sexies del TUF).

L'articolo 187-quinquies prevede infine anche una fattispecie di responsabilità dell'ente. Ai sensi di tale articolo, l'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Tuttavia l'ente non è responsabile se dimostra che le persone sopra indicate hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

Informativa

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“*General Data Protection Regulation*”, in seguito “GDPR” o “Regolamento”), La informiamo che i Suoi dati personali - raccolti da terzi - (congiuntamente in seguito “Dati”), formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della Banca, del trattamento di cui all'art. 4 del Regolamento.

Desideriamo in particolare informarla di quanto segue.

1. Dati relativi al titolare ed al responsabile della protezione dei dati

Titolare dei trattamenti ai sensi della Legge è Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milano.

Delegato del Titolare con delega funzionale per rappresentare la Banca, al fine dell'adempimento di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, è l'Amministratore Delegato della Banca, Coordinatori Privacy sono il Responsabile dell'U.O. I.C.T., la Responsabile dell'U.O. Personale e Servizi Generali e la Responsabile Segreteria Affari Societari domiciliati per l'espletamento delle proprie mansioni presso la sede della Banca.

La Banca ha altresì nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (*Data Protection Officer*) raggiungibile al seguente indirizzo mail: DPO@bffgroup.com.

2. Finalità e modalità del trattamento

La raccolta ed il trattamento dei Dati sono effettuati al fine di consentire a questa Banca di condurre le seguenti attività:

- Tenuta del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate (ovvero l'adozione ed il mantenimento di un Registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale o in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all'articolo 114, comma 7 del TUF (informazioni privilegiate).

I Dati saranno trattati da personale autorizzato al trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei Dati per dette finalità avrà luogo con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e dai regolamenti interni aziendali.

3. Categorie di dati personali

Al fine di ottemperare alle finalità di cui al punto precedente la Banca tratta le seguenti categorie di dati personali che la riguardano:

- Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;

4. Categorie di destinatari dei dati personali

I Dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- Computershare S.p.A..

5. Trasferimento dei dati personali in un Paese Terzo

I suoi dati non saranno trasferiti all'estero.

6. Periodo di Conservazione

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità perseguite nonché per ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione. L'eventuale ulteriore conservazione di Dati o parte dei Dati potrà essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede e, in particolare, nelle sedi giudiziarie.

7. Diritti dell'Interessato

La vigente normativa riconosce all'Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:

1. Accesso alle seguenti informazioni:
 - a. finalità del trattamento,
 - b. categorie di dati personali in questione,
 - c. destinatari o categorie di destinatari a cui tali dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali,
 - d. esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
2. Rettifica, con ciò intendendo:
 - a. correzione dei dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo,
 - b. integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
3. Cancellazione dei dati che la riguardano senza ingiustificato ritardo, se:
 - a. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati,
 - b. è formulata una revoca del consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento,

- c. lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento,
 - d. i dati personali sono stati trattati illecitamente,
 - e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale,
 - f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione;
4. Limitazione del trattamento:
- a. qualora contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento di verificare l'esattezza di tali dati personali
 - b. quando il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo,
 - c. quando i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento,
 - d. qualora lei si opponga al trattamento in virtù del diritto di opposizione;
5. Ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento;
6. Portabilità dei dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, qualora:
- a. il trattamento si basi sul consenso espresso dell'interessato per una o più specifiche finalità o avvenga in ragione di un contratto siglato con l'interessato e
 - b. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;
7. Opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milano. In alternativa può rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (*Data Protection Officer*) scrivendo al seguente indirizzo mail: DPO@bffgroup.com.

Allegati:

A - Procedura per la tenuta e l'aggiornamento dei Registri delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate.

B - Procedura interna per la gestione e la comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate.

Cordiali saluti.

Il Soggetto Preposto alla tenuta e aggiornamento dell'*Insider List*

Per presa visione e accettazione

Luogo e Data

ALLEGATO 2-bis – Informativa relativa all’iscrizione nella RIL

Milano, [•]

Oggetto: Iscrizione nella RIL

Gentile [•],

in ottemperanza agli orientamenti espressi da Consob nelle “*Linee Guida in materia di Gestione delle Informazioni privilegiate*” n. 1 del 13 ottobre 2017 e alla Procedura per la tenuta e l’aggiornamento dei Registri delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate (la “**Procedura Registri**”), Banca Farmafactoring S.p.A. (la “**Banca**”) ha provveduto a istituire la “*Relevant Information List*” (“**RIL**”), ovvero sia l’elenco delle persone che hanno accesso alle cc.dd. Informazioni Rilevanti.

Si rappresenta che, per “Informazioni Rilevanti” ai sensi della Procedura Registri, si intendono quelle singole informazioni che possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura di Informazioni Privilegiate ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 ed essere quindi soggette alla diffusione, quanto prima possibile, al pubblico (salvo che ricorrano le condizioni per ritardarne la pubblicazione).

Ciò premesso, La informo, in qualità di Soggetto Preposto alla tenuta e aggiornamento della RIL che, in data [•], ho provveduto a iscriverLa nella RIL, per la seguente motivazione: **[specificare motivazione]**.

Le rammento che coloro che hanno accesso a Informazioni Rilevanti devono attenersi (i) alla “*Procedura per la tenuta e l’aggiornamento dei Registri delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate*” (Allegato A), e (ii) alle prescrizioni contenute nella “*Procedura interna per la gestione e la comunicazione all’esterno delle Informazioni Privilegiate*” adottata dalla Società (Allegato B).

In proposito, si fa altresì presente che spetta a ciascuno degli iscritti nella RIL assicurare la riservatezza della Informazione Rilevante di cui sia in possesso, all’interno della Sua sfera di attività e responsabilità, a partire dal momento in cui, con qualunque mezzo (*i.e.* per corrispondenza, in occasione di riunioni, incontri e/o altro), sia entrato in possesso della medesima.

Qualora l'iscritto dovesse comunicare, anche involontariamente, le Informazioni Rilevanti a soggetti non in possesso delle stesse (anche se già iscritti nella RIL per altri motivi) avrà l'obbligo di informare di ciò immediatamente l'Amministratore Delegato e, per conoscenza, il Soggetto Preposto alla tenuta e aggiornamento della RIL.

Fatta salva la possibilità per la Banca di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione degli obblighi richiamati nella presente Informativa, la loro inosservanza comporta:

- i. per i lavoratori dipendenti, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile,
- ii. per eventuali altri collaboratori, la risoluzione – anche senza preavviso – del rapporto;
- iii. per gli amministratori ed i sindaci della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà proporre alla successiva Assemblea la revoca per giusta causa del consigliere o sindaco inadempiente.

La invitiamo a mantenere la Banca costantemente aggiornata su eventuali variazioni relative alle informazioni indicate nel presente documento, segnalando tempestivamente eventuali cambiamenti a Banca Farmafactoring S.p.A. al seguente indirizzo e-mail RegistroInsider@bffgroup.com oppure via fax al numero [•].

La presente comunicazione, debitamente sottoscritta per presa visione e accettazione, dovrà essere restituita entro 7 (sette) giorni dal ricevimento a Banca Farmafactoring S.p.A. al seguente indirizzo e-mail: RAP-BancaFarmafactoring@computershare.it oppure via fax al numero +39 02 4677 6850 e per conoscenza all'indirizzo RegistroInsider@bffgroup.com.

I dati personali necessari per l'iscrizione nella RIL e per i relativi aggiornamenti saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“*General Data Protection Regulation*”).

Si rammenta, infine, che qualora l'Informazione Rilevante cui Lei ha accesso fosse successivamente valutata alla stregua di una Informazione Privilegiata, Le potrà pervenire un'ulteriore informativa scritta conformemente a quanto previsto dalla Procedura Registri; in questo caso, i suoi dati rimarranno iscritti nella RIL sino alla chiusura della sezione dedicata alla predetta Informazione Rilevante.

Per qualsiasi informazione o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione si prega di rivolgersi Soggetto Preposto alla tenuta e aggiornamento della RIL.

Informativa

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("*General Data Protection Regulation*", in seguito "GDPR" o "Regolamento"), La informiamo che i Suoi dati personali - raccolti da terzi - (congiuntamente in seguito "Dati"), formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della Banca, del trattamento di cui all'art. 4 del Regolamento.

Desideriamo in particolare informarla di quanto segue.

1. Dati relativi al titolare ed al responsabile della protezione dei dati

Il Titolare dei trattamenti ai sensi della Legge è Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milano.

Il Delegato del Titolare con delega funzionale per rappresentare la Banca, al fine dell'adempimento di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, è l'Amministratore Delegato della Banca; i Coordinatori Privacy sono il Responsabile dell'U.O. I.C.T., il Responsabile della Funzione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo, il Responsabile dell'U.O. Segreteria Affari Societari e il Responsabile dell'U.O. Legale e Contenzioso, domiciliati per l'espletamento delle proprie mansioni presso la sede della Banca.

La Banca ha altresì nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (*Data Protection Officer*) raggiungibile al seguente indirizzo mail: DPO@bffgroup.com.

2. Finalità e modalità del trattamento

La raccolta ed il trattamento dei Dati sono effettuati al fine di consentire a questa Banca di condurre le seguenti attività:

- Tenuta del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate (ovvero l'adozione ed il mantenimento di un Registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale o in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all'articolo 114, comma 7 del TUF (informazioni privilegiate).

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la base giuridica per il perseguimento delle finalità sopra indicate è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

I Dati saranno trattati da personale autorizzato al trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679..

Il trattamento dei Dati per dette finalità avrà luogo con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e dai regolamenti interni aziendali.

3. Categorie di dati personali

Al fine di ottemperare alle finalità di cui al punto precedente la Banca tratta le seguenti categorie di dati personali che la riguardano:

- Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.

4. Categorie di destinatari dei dati personali

I Dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- Computershare S.p.A..

5. Trasferimento dei dati personali in un Paese Terzo

I suoi dati non saranno trasferiti all'estero.

6. Periodo di Conservazione

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità perseguite nonché per ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione. L'eventuale ulteriore conservazione di Dati o parte dei Dati potrà essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede e, in particolare, nelle sedi giudiziarie.

7. Diritti dell'Interessato

La vigente normativa riconosce all'Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:

8. Accesso alle seguenti informazioni:
 - a. finalità del trattamento,
 - b. categorie di dati personali in questione,
 - c. destinatari o categorie di destinatari a cui tali dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali,
 - d. esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
9. Rettifica, con ciò intendendo:
 - a. correzione dei dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo,
 - b. integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
10. Cancellazione dei dati che la riguardano senza ingiustificato ritardo, se:

- a. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati,
- b. è formulata una revoca del consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento,
- c. lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento,
- d. i dati personali sono stati trattati illecitamente,
- e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale,
- f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione;

11. Limitazione del trattamento:

- a. qualora contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento di verificare l'esattezza di tali dati personali
- b. quando il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo,
- c. quando i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento,
- d. qualora lei si opponga al trattamento in virtù del diritto di opposizione;

12. Ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento;

13. Portabilità dei dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, qualora:

- a. il trattamento si basi sul consenso espresso dell'interessato per una o più specifiche finalità o avvenga in ragione di un contratto siglato con l'interessato
e
- b. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;

14. Opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo a Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milano. In alternativa può rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (*Data Protection Officer*) scrivendo al seguente indirizzo mail: DPO@bffgroup.com.

Allegati:

A - Procedura per la tenuta e l'aggiornamento dei Registri delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate.

B - Procedura interna per la gestione e la comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate.

Cordiali saluti.

Il Soggetto Preposto alla tenuta e aggiornamento dell'*Insider List*

Per presa visione e accettazione

Luogo e Data

ALLEGATO 3 – Informativa relativa all’aggiornamento dei dati contenuti nell’Insider List

Gentile [•],

in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’articolo 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e nel relativo Regolamento di Esecuzione nonché nell’art. 115-*bis* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) e nell’art. 152-*quinquies* del regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni nonché nella procedura di Banca Farmafactoring S.p.A. (“**Banca**”) per la tenuta e l’aggiornamento dei Registri delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate, La informo, in qualità di Soggetto Preposto alla tenuta e aggiornamento dell’*Insider List* che, in data gg/mm/aaaa, ho provveduto all’aggiornamento dei Suoi dati personali oggetto di trattamento nell’*Insider List*, per la seguente ragione: [*specificare motivazione*].

Cordiali saluti

Il Soggetto Preposto alla tenuta e aggiornamento dell’*Insider List*

ALLEGATO 4 – Informativa relativa alla cancellazione dall’Insider List

Gentile [•],

in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’articolo 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e nel relativo Regolamento di Esecuzione nonché nell’art. 115-*bis* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) e nell’art. 152-*quinquies* del regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni nonché nella procedura di Banca Farmafactoring S.p.A. (“**Banca**”) per la tenuta e l’aggiornamento dei Registri delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate, La informo, in qualità di Soggetto Preposto alla tenuta e aggiornamento dell’*Insider List* che, in data gg/mm/aaaa, è venuto meno il motivo della Sua iscrizione nell’*Insider List*, a Lei comunicato con lettera del gg/mm/aaaa.

Pertanto, i Suoi dati personali oggetto di trattamento (cognome, nome, indirizzo di residenza, codice fiscale, società di appartenenza, motivo di iscrizione nell’*Insider List*) saranno cancellati decorsi cinque anni dal gg/mm/aaaa.

Cordiali saluti.

Il Soggetto Preposto alla tenuta e aggiornamento dell’*Insider List*

ALLEGATO 5 – Richiesta di iscrizione / aggiornamento / cancellazione

Richiedente
Funzione/Direzione/Società: _____
Nome: _____
Cognome: _____
Ruolo ricoperto: _____

Richiesta di Iscrizione Richiesta di variazione Richiesta di Cancellazione

Dati identificativi del Soggetto da iscrivere/ cui le modifiche / richiesta di cancellazione si riferiscono	
Persona Fisica	Persona Giuridica
Nome e Cognome _____	Denominazione _____
Luogo e data di nascita _____	Sede Legale _____
C.F. _____	C.F. _____
Comune di Residenza – CAP – Prov: _____	<i>Nome e Cognome della Persona di riferimento:</i> _____
Indirizzo di Residenza: _____	Ruolo ricoperto: _____
Nazionalità di Residenza: _____	Indirizzo di Residenza: _____
Telefono fisso con interno/mobile aziendale: _____	CAP- Città –Prov: _____
Telefono fisso/mobile personale: _____	Nazionalità di Residenza _____
e-mail: _____	Telefono fisso con interno/mobile aziendale: _____
	Telefono fisso/mobile personale: _____
	e-mail _____

<input type="checkbox"/> Accesso occasionale	<input type="checkbox"/> Accesso permanente
Attività svolta: _____	Ruolo Ricoperto: _____

In caso di Accesso occasionale, Specificare l'Informazione Rilevante/l'Informazione Privilegiata:
Codice Progetto: _____
Descrizione Specifica dell'Informazione Rilevante/Informazione Privilegiata: _____
Data e ora in cui il soggetto è venuto a conoscenza dell'Informazione Rilevante/Informazione Privilegiata che ne implica l'iscrizione: _____ ; _____ (gg/mm/aaaa hh:mm)
Firma: _____

ALLEGATO 6 - Informativa relativa alla cancellazione dalla RIL

Milano, DATA DEL DOCUMENTO

Oggetto: Cancellazione dalla Lista dei soggetti aventi accesso ad Informazioni “Rilevanti” suscettibili di divenire informazioni privilegiate

Gentile COGNOME NOME

La informiamo, in qualità di responsabile della tenuta e dell’aggiornamento della Lista dei soggetti aventi accesso ad Informazioni “Rilevanti” suscettibili di divenire informazioni privilegiate (la “Lista”) di Banca Farmafactoring S.p.A., che, in relazione alla Sua inclusione nella Lista con riferimento alla specifica Informazione Rilevante CODICE PROGETTO, in data DATA REGISTRAZIONE CORRENTE, è stato cancellato dalla Lista, essendo venuto meno il motivo dell’inclusione.

Le ricordiamo che la cancellazione dalla Lista non implica, di per sé, (i) alcuna limitazione di ogni eventuale responsabilità civile, penale o amministrativa connessa all’accesso a informazioni riservate della Banca e/o all’utilizzo delle stesse, né (ii) il venir meno del carattere riservato di tali informazioni, né (iii) modifiche nella natura o nel contenuto delle informazioni per le quali è stata effettuata la Sua iscrizione nella Lista.

I Suoi dati personali oggetto di trattamento (cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell’iscrizione nel Registro) saranno cancellati decorsi almeno cinque anni dalla data sopra indicata.

Con i migliori saluti,

Il Responsabile della tenuta e dell’aggiornamento della Lista